

## Rischio idrogeologico, come si e' evoluta la normativa italiana?

Dal Regio Decreto del 1877 alle norme ambientali degli anni Zero, facciamo il punto sull'evoluzione normativa italiana sul rischio idrogeologico

Di **SARA FRUMENTO** - Pubblicato il 16 gennaio 2015



L'**evoluzione normativa** sul **rischio idrogeologico** è estremamente vasta e appare comprensibile la difficoltà riscontrata dal legislatore nel creare uno strumento normativo capace di abbracciare tutte le casistiche ambientali, mettendo ordine nella metodologia e nei criteri di intervento, nella definizione degli organi istituzionali ma, soprattutto, inserendo nella pianificazione territoriale le precarietà legate ai problemi ambientali. Di seguito si riporta una successione cronologica **normativa**, quale una linea di indirizzo utile per affrontare eventi calamitosi quali quelli correlati al **rischio idrogeologico**.

Il Regio Decreto (**R.D.**) n. **3918/1877** è tra i primi interventi normativi in materia di vincoli specifici per la salvaguardia dei boschi, riassunti all'interno della dicitura 'vincolo forestale'.

Successivamente si pone l'accento sugli eventi alluvionali attraverso il **R.D. 27 luglio 1904**, n. **523** "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", cercando così di ampliare l'attenzione sul tema ambientale.

In quei decenni si assiste a una crescente antropizzazione delle aree pianeggianti e a un abbandono di quelle collinari, nasce così l'esigenza di tutelare e conservare le aree boschive e forestali; ciò è recepito dalle **Leggi 277/1910** e **744/1911**. La prima fornisce la spinta necessaria ad acquistare boschi e terreni per costituire il demanio forestale, mentre la 744/1911 provvede a diversificare, sotto l'aspetto economico, le sistemazioni forestali e idrauliche dei bacini montani rispetto alle opere idrauliche di pianura.

### **LEGGI ANCHE: Consumo di suolo e dissesto idrogeologico in Italia nel X Rapporto Ispra**

Nel decennio successivo si attua un primo tentativo di pianificazione attraverso il **R.D. n. 3267/1923** "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" in cui al vincolo idrogeologico corrisponde la conservazione dell'ambiente fisico, limitando e disciplinando l'azione antropica, previa richiesta di un'opportuna autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Successivamente seguono il **R.D. 17 maggio 1926**, n. **1126** che individua i criteri per la delimitazione delle aree soggette a vincolo e per il rilascio delle autorizzazioni e il **R.D. n. 215/1933** che definisce le opere di bonifica da applicare nei terreni montani dissestati in termini idrogeologici e forestali.

Nel 1951 la regione del Polesine è segnata da un tragico evento alluvionale; si ha quindi la redazione di due leggi, la **184/1952** "Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici" e la **11/1962** "Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali".

Dopo quattro anni, nel 1966 Firenze e altre località della Toscana, nonché nuovamente il Polesine, furono interessate da disastrose alluvioni. Questi eventi incentivarono il lavoro della macchina normativa e fu emanata la **Legge n. 632/1967** "Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo", con cui si istituiva la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e di difesa del suolo.

### **LEGGI ANCHE: Frane e alluvioni, bilancio pesante nel 2014**

Con la **Legge n. 1102/1971** vengono istituite le Comunità Montane e con il **D.P.R. n. 616/1977** sono

trasferite alle Regioni le attività di sistemazione e conservazione idrogeologica, di manutenzione forestale e boschiva, nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico.

Si ha poi la **Legge n. 183/1989**, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", con l'intento di riorganizzare le competenze degli organi centrali e delle amministrazioni locali e di redigere, in modo adeguato, una pianificazione territoriale previa 'valutazione del **rischio**' attraverso 'piani di bacino' che abbia tra gli obiettivi la sistemazione, la riqualificazione e il recupero dell'ambiente.

Successivamente è stato emanato il **D.M. del 14 febbraio 1997** "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione da parte delle Regioni a rischio idraulico" in cui è prevista la regolamentazione delle tre aree di esondazione: alta, media e bassa probabilità.

Il **D.L. n. 180/1998** (Decreto Sarno) fu emanato a seguito dell'evento idrogeologico che coinvolse la località campana di Sarno (5 maggio 1998) e il suo obiettivo fu quello di accelerare la macchina normativa.

La **Legge n. 267/1998** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" rende attuativi i contenuti del suddetto decreto e persegue gli obiettivi di individuare e delimitare le aree a rischio geologico e idraulico a livello nazionale e, nel contempo, individuare le misure di salvaguardia per rimuovere le situazioni di rischio più elevato.

Il **D.Lgs. n. 152/1999** "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" presenta la prima innovazione legislativa circa i contenuti del piano di bacino, con la programmazione sulla salvaguardia delle acque, affidata alle Regioni, con la redazione dei Piani di Tutela delle Acque.

La **Legge n. 365/2000** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000" è intervenuta estendendo la validità delle misure di salvaguardia imposte dai Piani straordinari fino all'approvazione dei PAI che tardavano a essere approvati. Inoltre, con l'art. 1-bis è introdotta una nuova procedura per l'adozione dei Piani Stralcio, basata sull'istituzione della Conferenza Programmatica, per verificare il progetto di piano ed esprimere il parere vincolante per il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino all'atto dell'adozione del piano stesso.

Successivamente si ha il **D.Lgs. n. 152/2006** "Norma in materia ambientale" che stabilisce i principi generali e le competenze dello Stato, delle Regioni/Province autonome, delle Autorità di Bacino distrettuali e definisce gli obiettivi e i contenuti dei Piani di Bacino, dei Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e dei programmi triennali di intervento. Il decreto è articolato in sei parti; in particolare nella seconda si occupa delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Si può affermare che esso rappresenta un strumento normativo di garanzia e controllo, poiché pone al centro di ogni questione la conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema quale risorsa essenziale di vita.

La **Dir. n. 2007/60/CE** si occupa dell'attività di intervento, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

Il **D.Lgs. n. 49/2010** "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni" disciplina, sempre a livello distrettuale, la pianificazione di gestione del rischio di alluvione, prevedendo misure di coordinamento con la disciplina del D.Lgs. n. 152/2006. Il legislatore favorisce una pianificazione a lungo termine, scandito da tre fasi essenziali e propedeutiche una con l'altra, in aggiornamento continuo, delle quali è ora in corso, entro il 22 giugno 2015, la predisposizione e l'attuazione di piani di gestione del **rischio** di alluvione. Questi compiti devono essere svolti dalle Autorità di bacino distrettuali (come definite all'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006) e dalle Regioni che, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Ad oggi, però, non risultano ancora istituite le Autorità di Distretto e, con il **D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219** sono state definite le seguenti misure transitorie: "le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 183/1989, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto D.Lgs. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza".